



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



ORD. N. _____

ORDINANZA IN MATERIA DI ATTEGGIAMENTI DI VIOLENZA E DI COMPORAMENTI IN PUBBLICO DEGENERATIVI E LESIVI DEL BENE DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Visto l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, con l'obiettivo di disciplinare l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuito ai sindaci e con particolare riguardo alle definizioni relative ai concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Considerato che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato, ma tali comunque da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una ordinata e civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Ritenuto ai sensi dell'art. 1 del D.M. 05/08/2008 citato, di dover porre in essere interventi che, con particolare riguardo alla lettera a) del sopra citato DM 05/08/2008, siano volti a prevenire e contrastare quei comportamenti lesivi della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, dovuti anche all'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, che si sostanziano in fenomeni di violenza;

Ritenuto che le sopra citate situazioni e comportamenti degenerativi sono caratterizzati in specie da atti e comportamenti, anche dovuti all'abuso di alcool o stupefacenti, di intemperanza con alterchi, di violenza, vessatori, intimidatori e persecutori nei confronti dei terzi, in particolare, se posti in essere da aggregazioni di giovani, abitualmente riunite in un medesimo luogo e che manifestano una aggressività di gruppo mediante azioni di vandalismo, di molestia o di intralcio all'ordinata, civile e serena convivenza urbana;

Ritenuto, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo del contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato; occorre adottare strumenti autoritativi volti a vietare i fatti degenerativi in argomento, che rilevano in virtù delle nuove norme, in quanto rappresentano una chiara lesione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di poter assicurare il primario diritto dei cittadini a vedere tutelati tali beni primari;

Visti:

- l'art. 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con legge 24.7.2008 n. 125, che ha modificato l'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689;
- la L. 689/81 e s.m.i.;

- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 223 in data 18.09.2008, immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 negli ambiti ivi individuati;

ORDINA

1. sono vietati in tutto il territorio comunale gli atti ed i comportamenti, anche dovuti all'abuso di alcool o stupefacenti, che danno a luogo a fenomeni di violenza che si concretizzano: in azioni di intemperanza con alterchi, di violenza, vessatori, intimidatori e persecutori nei confronti dei terzi, in particolare se posti in essere da aggregazioni di giovani, abitualmente riunite in un medesimo luogo e che manifestano una aggressività di gruppo mediante azioni di vandalismo, di molestia o di intralcio all'ordinata e civile convivenza urbana;
2. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 450,00.
3. gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e la forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento;

DISPONE


A seguito dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogato di ogni altro provvedimento comunale in materia, in tutto ovvero nelle sole parti che contrastano con il contenuto della presente.

L'ordinanza stessa è preventivamente comunicata al Prefetto ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Essa diviene esecutiva a partire dal giorno 01/10/2008.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

dalla Residenza Municipale, 25/09/2008



IL SINDACO
Dott. Fabio Fecci